

Roma, 7 maggio 2012
Prot. n. 85/12

Spett.le
CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

On-line per il tramite del SIPE
(Sistema integrato per l'Esterno)

Oggetto: documento di consultazione recante le modifiche alla delibera n. 16763/2008 concernente la Camera di conciliazione e arbitrato.

La Scrivente desidera innanzitutto esprimere il proprio generale apprezzamento per il testo di cui all'oggetto, condividendo in modo particolare la scelta di innalzare il livello di professionalità richiesto per l'iscrizione negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri, reso così più consono alle mansioni loro affidate.

Di seguito si formulano alcune osservazioni relative esclusivamente al procedimento di conciliazione, ringraziando sin d'ora per l'attenzione che vi potrà essere dedicata.

Art. 12 – Avvio della procedura

A. Ampliamento del termine per esprimere l'adesione al tentativo di conciliazione.

Con riguardo all'avvio della procedura di conciliazione, si evidenzia come le modifiche introdotte al fine di non gravare l'investitore dell'onere di comunicare l'istanza di conciliazione all'intermediario comportano una significativa compressione del periodo complessivo entro il quale quest'ultimo deve comunicare la propria adesione o meno al tentativo di conciliazione.

Sulla base di quanto reso noto alla Scrivente, nell'esperienza sin qui maturata il periodo più ampio di cui dispone attualmente l'intermediario viene utilizzato anche al fine di ricercare una soluzione transattiva con l'istante, utile, fra l'altro, sia ad evitare l'onere delle spese del procedimento di conciliazione, sia anche a non aggravare il carico della Camera.

A ciò è anche da aggiungere che un termine eccessivamente breve potrebbe rappresentare un disincentivo ad aderire al tentativo di conciliazione, soprattutto nei casi in cui ad un primo esame l'istanza dovesse apparire infondata.



Si auspica, pertanto, che codesta rispettabile Autorità voglia assegnare all'intermediario un termine non inferiore a quindici giorni (in luogo degli otto previsti dal documento di consultazione) per comunicare la propria adesione o meno al tentativo di conciliazione.

B. Richiesta di allegazione dei motivi della mancata adesione al tentativo di conciliazione.

Con riferimento all'attestazione, da parte della Camera, della mancata adesione dell'intermediario al tentativo di conciliazione, si richiede a codesta Autorità di valutare se aggiungere che la Camera alleggi a tale attestazione l'eventuale dichiarazione dell'intermediario contenente le ragioni della mancata adesione.

L'allegazione di questa dichiarazione appare invero doverosa alla luce anche delle conseguenze in cui può incorrere nel successivo giudizio la parte che si sottragga al tentativo di conciliazione senza giustificato motivo (cfr. art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 28/2010).

Art. 18 – Esiti della conciliazione

Ampliamento del termine per aderire alla proposta di conciliazione.

Ad avviso della Scrivente, la minor durata del procedimento di conciliazione che si svolge dinanzi alla Camera (sessanta giorni in luogo dei quattro mesi previsti dal d.lgs. n. 28/2010) non giustifica la riduzione a soli quattro giorni (che con il fine settimana diverrebbero di fatto due) del termine per aderire alla proposta di conciliazione.

Inoltre, occorre considerare la complessità del processo decisionale dell'intermediario, di norma crescente al crescere dell'importo contestato. Un termine di soli quattro (o due) giorni potrebbe non essere sufficiente neppure per consentire che si riunisca l'organo titolare del potere di decidere in merito alla conciliazione.

Si richiede quindi di allineare il termine in esame a quello di sette giorni previsto dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 28/2010.

Si rimane a disposizione per qualsiasi desiderata collaborazione.

Cordiali saluti.

Marco Tofanelli
